

Gazzetta ufficiale

L 183

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

20 luglio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1488 della Commissione, del 6 luglio 2023, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio sabbia di quarzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione, del 13 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Edremit Zeytinyağı» (DOP)]** 6
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1490 della Commissione, del 19 luglio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1491 della Commissione, del 19 luglio 2023, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2023 alcuni quantitativi detratti nel 2022 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1492 della Commissione, del 19 luglio 2023, che modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti** 42

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/1493 del Consiglio, del 26 giugno 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione** 49

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2023/1494 del Consiglio, del 26 giugno 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo	53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 17 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023)	57
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/583 della Commissione, del 15 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 16.3.2023)	58
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (GU L 41 del 10.2.2023)	59
★ Rettifica del regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022)	60

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1488 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2023

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio sabbia di quarzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva sabbia di quarzo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) In conformità all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva sabbia di quarzo indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, acetonifene, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).

- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva sabbia di quarzo è stata presentata alla Lettonia, lo Stato membro relatore, e alla Romania, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁶⁾ ed entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) I richiedenti hanno anche presentato allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 2 marzo 2021 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione della sabbia di quarzo.
- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.
- (8) Il 16 agosto 2022 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁷⁾, in base alle quali è prevedibile che la sabbia di quarzo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (9) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo relativa alla sabbia di quarzo e un progetto del presente regolamento, rispettivamente l'8 dicembre 2022 e il 25 maggio 2023.
- (10) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame e prese in considerazione.
- (11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva sabbia di quarzo è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (12) La Commissione ritiene inoltre che la sabbia di quarzo sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sabbia di quarzo non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della sabbia di quarzo come sostanza attiva a basso rischio.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e dell'esito della valutazione dei rischi, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sabbia di quarzo e una quantità massima dell'impurezza silice cristallina respirabile (SiO₂) con un diametro ≤ 10 µm, così come fabbricata, al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁷⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quartz sand* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva sabbia di quarzo). *EFSA Journal* 2022;20(9):7552, 37 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2022.7552.

- (16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sabbia di quarzo.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva sabbia di quarzo, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Sabbia di quarzo (non esiste un nome comune ISO) 1) 7631-86-9 (CAS) 2) 14808-60-7 (CAS) 855 (CIPAC) [Finora l'indicazione era la seguente: n. CAS: 14808-60-7, n. CIPAC: non assegnato]	1) Biossido di silicio 2) Quarzo	915 g/kg L'impurezza silice cristallina con diametro delle particelle $\leq 10 \mu\text{m}$ ha rilevanza tossicologica e non deve superare lo 0,1 % di particelle nel materiale tecnico.	1° settembre 2023	31 agosto 2038	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sulla sabbia di quarzo contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A la voce 247 relativa alla sabbia di quarzo è soppressa;
- 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«44	Sabbia di quarzo (non esiste un nome comune ISO) 1) 7631-86-9 (CAS) 2) 14808-60-7 (CAS) 855 (CIPAC) [Finora l'indicazione era la seguente: n. CAS: 14808-60-7, n. CIPAC: non assegnato]	1) Biossido di silicio 2) Quarzo	915 g/kg L'impurezza silice cristallina con diametro delle particelle ≤ 10 µm ha rilevanza tossicologica e non deve superare lo 0,1 % di particelle nel materiale tecnico.	1° settembre 2023	31 agosto 2038	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sulla sabbia di quarzo contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1489 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2023****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Edremit Zeytinyağı» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Edremit Zeytinyağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Edremit Zeytinyağı» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Edremit Zeytinyağı» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 106 del 22.3.2023, pag. 9.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2023/1490 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2023****che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ contiene una classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) basata su una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, di categoria 1B o di categoria 2 ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Una sostanza CMR può essere tuttavia utilizzata nei prodotti cosmetici se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (3) Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le competenti autorità nazionali, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati da III a VI del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (4) Il presente regolamento riguarda le sostanze classificate come sostanze CMR nel regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione ⁽³⁾ («sostanze in questione»). Il regolamento delegato (UE) 2022/692 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023.
- (5) Nessuna delle sostanze in questione è stata oggetto di una richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1).

- (6) Attualmente le sostanze in questione non sono incluse tra quelle soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, né tra quelle autorizzate di cui agli allegati IV, V o VI di tale regolamento.
- (7) La sostanza acido 2-etilesanoico (n. CAS 149-57-5) figura attualmente nell'allegato II, voce 1024, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia i sali di tale sostanza, classificati come sostanze CMR [di categoria 1B] dal regolamento delegato (UE) 2022/692, non sono inclusi in tale voce. Nessuna delle altre sostanze in questione figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e i sali della sostanza acido 2-etilesanoico dovrebbero essere aggiunti alla voce 1024 di tale allegato.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (9) Le modifiche del regolamento (CE) n. 1223/2009 si basano sulle classificazioni delle sostanze in questione come sostanze CMR e dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data di tali classificazioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) la voce 1024 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1024	Acido 2-etilcanoico e suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008	149-57-5/-	205-743-6/-»;

2) sono aggiunte le voci seguenti:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1695	Bromuro di ammonio	12124-97-9	235-183-8
1696	Dibutilstagno bis(2-etilcanoato)	2781-10-4	220-481-2
1697	Dibutilstagno di(acetato)	1067-33-0	213-928-8
1698	Diossido di tellurio	7446-07-3	231-193-1
1699	Tetraossido di bario e diboro	13701-59-2	237-222-4
1700	Derivati di 2,2-dimetilpropan-1-olo, tribromo; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-olo	36483-57-5/ 1522-92-5	253-057-0/-
1701	2,4,6-tri-terz-butilfenolo	732-26-3	211-989-5
1702	4,4'-sulfonildifenolo; bisfenolo S	80-09-1	201-250-5
1703	Benzofenone	119-61-9	204-337-6
1704	Chinoclamina (ISO); 2-amino-3-cloro-1,4-naftochinone	2797-51-5	220-529-2
1705	Acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico	375-85-9	206-798-9
1706	Metil-N-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninato; valifenalato	283159-90-0	608-192-3
1707	Acido 6-[(C12-18-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris(2-idrossietil)ammonio	-	701-271-4
1708	Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	2156592-54-8	701-118-1
1709	Acido 6-[(C12-18)-alchil-(ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico	-	701-162-1

a	b	c	d
1710	Teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1 <i>H</i> -purina-2,6-dione	58-55-9	200-385-7
1711	1,3,5-triazina-2,4,6-triammina; melammina	108-78-1	203-615-4
1712	Fluopicolide (ISO); 2,6-dicloro- <i>N</i> -[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide	607-285-6	239110-15-7
1713	<i>N</i> -(2-nitrofenil)fosforico triammide	874819-71-3	477-690-9
1714	<i>N</i> -(5-cloro-2-isopropilbenzil)- <i>N</i> -ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1 <i>H</i> -pirazolo-4-carbossammide; isoflucypram	1255734-28-1	811-438-4
1715	Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil- <i>N</i> -[(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil- <i>N</i> -[(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo \geq 78 % sin isomeri \leq 15 % anti isomeri]; isopyrazam	881685-58-1	632-619-2
1716	Estratto di margosa [dai semi dell' <i>Azadirachta indica</i> mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici]	84696-25-3	283-644-7
1717	Cumene	98-82-8	202-704-5
1718	2-etil-2-[[[(1-ossoallil)ossi]metil]-1,3-propanediil diacrilato; 2,2-bis(acriloilossimetil)butil acrilato; trimetilolpropano triacrilato	15625-89-5	239-701-3
1719	Pentapotassio 2,2',2»,2»',2»"- (etano-1,2-diilnitrilo) pentaacetato	7216-95-7	404-290-3
1720	<i>N</i> -carbossimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acido acetico); Pentetic Acid (INCI)	67-43-6	200-652-8
1721	Pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilennitrilo) tetraacetato; Pentasodium Pentetate (INCI)	140-01-2	205-391-3
1722	Acetamipride (ISO); (1 <i>E</i>)- <i>N</i> -[(6-cloropiridin-3-il)metil]- <i>N'</i> -ciano- <i>N</i> -metiletanimidammide; (1 <i>E</i>)- <i>N</i> 1-[(6-cloro-3-piridil)metil]- <i>N</i> 2-ciano- <i>N</i> 1-metilacetammidina	135410-20-7/ 160430-64-8	603-921-1/ 682-791-8
1723	Pendimetalin (ISO) <i>N</i> -(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidene	40487-42-1	254-938-2
1724	Bentazone (ISO); 3-isopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-one-2,2-diossido	25057-89-0	246-585-8».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1491 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2023****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2023 alcuni quantitativi detratti nel 2022 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per determinati stock soggetti a TAC analitico gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente.
- (2) I regolamenti (UE) 2021/1888 ⁽²⁾, (UE) 2022/109 ⁽³⁾ e (UE) 2022/110 ⁽⁴⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2022, contingenti di pesca per alcuni stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2022/2090 ⁽⁵⁾, (UE) 2023/194 ⁽⁶⁾ e (UE) 2023/195 ⁽⁷⁾ del Consiglio fissano i contingenti di pesca per alcuni stock per il 2023.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2022, di detrarre parte dei loro contingenti relativi al 2022 per alcuni stock e di riportarli al 2023. Gli stock per i quali è chiesto il riporto e il loro stato di sfruttamento soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 ai fini del riporto. Fatti salvi i limiti previsti in detto regolamento, è opportuno aggiungere ai contingenti relativi al 2023 i quantitativi riportati.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).

- (5) Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, qualora uno Stato membro abbia già utilizzato la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ per un dato stock, non dovrebbe applicarsi alcun riporto dei contingenti di pesca inutilizzati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e viceversa.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

ALLEGATO

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2022 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2022 (in tonnellate)	Catture soggette a condizione speciale ⁽²⁾ 2022 (in tonnellate)	Catture totali 2022 (in tonnellate)	% di utilizzo del contingente finale	Quantitativo riportato (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Stock ittici con contingenti fissati dal regolamento (UE) 2021/1888

DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	278,669	250,045	0	250,045	89,73	27,867
DE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 342,122	742,928	0	742,928	55,35	134,212
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	15 714,421	14 870,321	0	14 870,321	94,63	844,100
DK	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	2 128,963	1 916,067	0	1 916,067	90,00	212,896
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	2 371,076	1 939,571	0	1 939,571	81,80	237,108
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	6 515,932	862,084	0	862,084	13,23	651,593
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	28 771,615	26 299,965	0	26 299,965	91,41	2 471,650
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	23 734,651	18 810,150	0	18 810,150	79,25	2 373,465
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	7 857,244	6 503,143	0	6 503,143	82,77	785,724
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	28 736,890	27 551,868	0	27 551,868	95,88	1 185,022

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti relativi ai contingenti di pesca, tenuto conto degli scambi di contingenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei riporti di contingenti dal 2021 al 2022 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di contingenti conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Condizione speciale stabilita negli allegati dei regolamenti pertinenti che fissano i contingenti di pesca per il 2022.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FI	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	101 840,064	58 388,604	0	58 388,604	57,33	10 184,006
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	10 719,492	10 007,246	0	10 007,246	93,36	712,246
LV	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	26 913,027	24 157,889	0	24 157,889	89,76	2 691,303
LV	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	3 640,304	3 494,539	0	3 494,539	96,00	145,765
LV	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	31 771,225	31 355,940	0	31 355,940	98,69	415,285
PL	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	17 553,699	16 266,282	0	16 266,282	92,67	1 287,417
PL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 463,626	176,492	0	176,492	12,06	146,363
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	73 187,973	71 199,962	0	71 199,962	97,28	1 988,011
SE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	19 328,736	16 975,983	0	16 975,983	87,83	1 932,874
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	16 198,239	15 023,842	0	15 023,842	92,75	1 174,397
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	529,082	18,899	0	18,899	3,57	52,908
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	53 486,762	52 735,672	0	52 735,672	98,60	751,090

Stock ittici con contingenti fissati dal regolamento (UE) 2022/109

BE	ANF/*8ABDE	Rane pescatrici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	400,341	68,767	0	68,767	17,18	40,034
BE	ANF/07.	Rane pescatrici	7	3 497,326	1 334,566	68,767	1 403,333	40,13	349,733

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BE	HAD/*2AC4.	Eglefino	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	1,655	0	0	0	0	0,166
BE	HAD/07 A.	Eglefino	7a	48,465	7,736	0	7,736	15,96	4,847
BE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	321,060	232,740	0	232,740	72,49	32,106
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	13,885	0	0	0	0	1,389
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	209,578	190,474	0	190,474	90,88	19,104
BE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	4 828,384	0	0	0	0	482,838
BE	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	2,885	1,696	0	1,696	58,79	0,289
BE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	95,453	49,837	0	49,837	52,21	9,545
BE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	3,123	0	0	0	0	0,312
BE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	60,453	0	0	0	0	6,045
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	31,237	13,207	0	13,207	42,28	3,124
BE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	160,769	72,917	0	72,917	45,36	16,077
BE	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	10,514	3,393	0	3,393	32,27	1,051

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BE	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	51,286	21,929	0	21,929	42,76	5,129
BE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	895,763	870,027	21,929	891,956	99,57	3,807
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	8,900	0,280	0	0,280	3,15	0,890
BE	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	196,745	184,740	0	184,740	93,90	12,005
BE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	64,562	58,050	0	58,050	89,91	6,456
BE	NEP/07.	Scampo	7	9,835	9,731	0	9,731	98,94	0,104
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 361,373	650,481	0	650,481	47,78	136,137
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	1,112	0,020	0	0,020	1,80	0,111
BE	PLE/07 A.	Passera di mare	7a	108,949	101,027	0	101,027	92,73	7,922
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	5 442,133	1 324,700	0	1 324,700	24,34	544,213
BE	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	1 434,781	687,862	0	687,862	47,94	143,478
BE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	5,986	5,240	0	5,240	87,54	0,599
BE	SOL/07E.	Sogliola	7e	184,162	133,353	0	133,353	72,41	18,416

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 297,001	160,467	0	160,467	12,37	129,700
BE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	898,190	842,654	0	842,654	93,82	55,536
BE	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	203,500	193,636	0	193,636	95,15	9,864
BE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	459,652	117,277	0	117,277	25,51	45,965
BE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	145,024	124,312	0	124,312	85,72	14,502
DE	ANF/*8ABDE	Rane pescatrici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	44,672	0	0	0	0	4,467
DE	ANF/07.	Rane pescatrici	7	433,008	265,628	0	265,628	61,34	43,301
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	121,862	0	0	0	0	12,186
DE	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	56,263	0,005	0	0,005	0,01	5,626
DE	HAD/*2AC4.	Eglefino	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	1,656	0	0	0	0	0,166
DE	HAD/*6AN58	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HAD/2AC4.)	139,340	0	0	0	0	13,934

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	112,807	107,402	0	107,402	95,21	5,405
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 389,497	480,131	216,221	696,352	50,12	138,950
DE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	6,735	0	0	0	0	0,674
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	14,212	0	0	0	0	1,421
DE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	0,084	0	0	0	0	0,008
DE	HER/*03 A_TOT	Aringa	3a (condizione speciale per HER/03 A. e HER/03 A-BC)	8,000	0	0,202	0,202	2,53	0,800
DE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	408,696	0	0	0	0	40,870
DE	HER/*4B-EU	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4b (condizione speciale per HER/03 A.)	167,095	80,000	0	80,000	47,88	16,710
DE	HER/*4-EU-BC	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A-BC)	25,500	0	0	0	0	2,550
DE	HER/*4-UK	Aringa	Acque del Regno Unito della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)	88,095	83,000	0	83,000	94,22	5,095
DE	HER/03 A.	Aringa	3a	180,951	0	163,202	163,202	90,19	17,749
DE	HER/03A-BC	Aringa	3a	56,667	0	0	0	0	5,667
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	5 976,661	0	5 379,195	5 379,195	90,00	597,466

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DE	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	37,489	2,851	0	2,851	7,60	3,749
DE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	7 999,271	7 872,653	0	7 872,653	98,42	126,618
DE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	14,647	2,476	0	2,476	16,90	1,465
DE	HKE/*6AN58	Nasello	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	8,634	0	0	0	0	0,863
DE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	2,000	1,437	0	1,437	71,85	0,200
DE	HKE/03 A.	Nasello	3a	0,100	0	0	0	0	0,010
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	414,498	266,105	2,476	268,581	64,80	41,450
DE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	22,512	17,277	1,437	18,714	83,13	2,251
DE	LEZ/*6AN58	Lepidorombi	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per LEZ/2AC4-C)	1,540	0	0	0	0	0,154
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	7,988	6,773	0	6,773	84,79	0,799
DE	MAC/*2AX14	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (condizione speciale per MAC/2A34.)	387,020	0	0	0	0	38,702

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DE	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	17 844,250	11 747,152	0	11 747,152	65,83	1 784,425
DE	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	772,753	772,500	0	772,500	99,97	0,253
DE	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)	4 643,539	0	0	0	0	464,354
DE	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	602,667	596,223	0	596,223	98,93	6,444
DE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	14 473,562	1 465,672	11 747,152	13 212,824	91,29	1 260,738
DE	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	772,779	0	772,500	772,500	99,96	0,279
DE	NEP/03 A.	Scampo	3a	55,405	47,301	0	47,301	85,37	5,541
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 055,853	604,801	0	604,801	57,28	105,585
DE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	65,377	8,554	0	8,554	13,08	6,538
DE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	6,629	4,908	0	4,908	74,04	0,663
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	5 098,889	890,833	52,226	943,059	18,50	509,889

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DE	POK/*2AC4C	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per POK/56-14)	63,570	26,000	0	26,000	40,90	6,357
DE	POK/*6AN58	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per POK/2C3A4)	732,690	0	0	0	0	73,269
DE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	4 379,531	1 696,948	2 501,127	4 198,075	95,86	181,456
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	38,350	0	26,000	26,000	67,80	3,835
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 042,038	146,074	0	146,074	14,02	104,204
DE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	38,106	16,226	0	16,226	42,58	3,811
DE	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	24 279,938	21 846,820	3,846	21 850,666	89,99	2 427,994
DE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	476,004	69,329	34,112	103,441	21,73	47,600
DE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	13,530	9,737	0	9,737	71,97	1,353
DK	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	32,056	0	0	0	0	3,206

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DK	HAD/*6AN58	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HAD/2AC4.)	219,100	0	0	0	0	21,910
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	2 207,433	1 116,341	510,146	1 626,487	73,68	220,743
DK	HER/*03 A_TOT	Aringa	3a (condizione speciale per HER/03 A. e HER/03 A-BC)	554,000	0	239,259	239,259	43,19	55,400
DK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	492,393	0	0	0	0	49,239
DK	HER/*4B-EU	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4b (condizione speciale per HER/03 A.)	10 325,721	5 893,200	0	5 893,200	57,07	1 032,572
DK	HER/*4-EU-BC	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A-BC)	2 846,000	0	0	0	0	284,600
DK	HER/*4-UK	Aringa	Acque del Regno Unito della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)	5 162,989	4 085,308	0	4 085,308	79,13	516,299
DK	HER/03 A.	Aringa	3a	10 086,945	0	10 081,191	10 081,191	99,94	5,754
DK	HER/03A-BC	Aringa	3a	6 324,444	0	136,576	136,576	2,16	632,444
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	15 703,716	15 013,669	0	15 013,669	95,61	690,047
DK	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	8 545,797	5 455,651	0	5 455,651	63,84	854,580
DK	HER/4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	60 944,625	60 724,168	0	60 724,168	99,64	220,457

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	976,089	0,587	0	0,587	0,06	97,609
DK	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	128,320	0	0	0	0	12,832
DK	HKE/*6AN58	Nasello	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	75,438	0	0	0	0	7,544
DK	HKE/03 A.	Nasello	3a	1 856,982	936,806	0	936,806	50,45	185,698
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 848,004	1 039,741	0	1 039,741	56,26	184,800
DK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	16,005	15,660	0	15,660	97,84	0,345
DK	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	4,390	4,353	0	4,353	99,16	0,037
DK	LEZ/*6AN58	Lepidorombi	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per LEZ/2AC4-C)	1,540	0	0	0	0	0,154
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	51,256	35,985	0	35,985	70,21	5,126
DK	MAC/*2AX14	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (condizione speciale per MAC/2A34.)	12 850,201	4 664,119	0	4 664,119	36,30	1 285,020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DK	MAC/*3A4BC	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (condizione speciale per MAC/2A34.)	4 428,265	680,240	0	680,240	15,36	442,827
DK	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	21 096,924	15 266,887	5 350,070	20 616,957	97,72	479,967
DK	MAC/2A4 A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a	255,284	7,230	0	7,230	2,83	25,528
DK	NEP/03 A.	Scampo	3a	7 233,888	4 508,869	0	4 508,869	62,33	723,389
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 383,826	327,592	0	327,592	23,67	138,383
DK	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	12 881,747	3 122,492	0	3 122,492	24,24	1 288,175
DK	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	547,032	140,917	0	140,917	25,76	54,703
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	17 686,999	2 101,038	1 430,267	3 531,305	19,97	1 768,700
DK	POK/*6AN58	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per POK/2C3A4)	290,205	0	0	0	0	29,021
DK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	2 507,857	1 012,622	1 267,302	2 279,924	90,91	227,933
DK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	593,031	77,903	0	77,903	13,14	59,303

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DK	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	653,894	239,462	0	239,462	36,62	65,389
DK	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	2 081,339	274,052	135,841	409,893	19,69	208,134
EE	BLI/5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	17,990	0	0	0	0	1,799
ES	ANE/08.	Acciuga	8	27 742,187	24 941,927	0	24 941,927	89,91	2 774,219
ES	ANF/*8ABDE	Rane pescatrici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	159,081	0	0	0	0	15,908
ES	ANF/07.	Rane pescatrici	7	3 688,245	3 300,402	0	3 300,402	89,48	368,825
ES	ANF/8ABDE	Rane pescatrici	8a, 8b, 8d e 8e	1 777,635	747,474	0	747,474	42,05	177,764
ES	ANF/8C3411	Rane pescatrici	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 382,210	754,880	0	754,880	22,32	338,221
ES	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	32,997	0	0	0	0	3,300
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	43,717	0	0	0	0	4,372
ES	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	3 046,607	0	0	0	0	304,661

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ES	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	2 542,446	912,116	0	912,116	35,88	254,245
ES	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	15 244,533	10 571,849	912,116	11 483,965	75,33	1 524,453
ES	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	10 468,177	8 893,641	0	8 893,641	84,96	1 046,818
ES	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	9 658,288	5 206,697	0	5 206,697	53,91	965,829
ES	JAX/09.	Suri/sugarelli	9	40 218,080	8 501,652	2 344,232	10 845,884	26,97	4 021,808
ES	LEZ/*2AC4C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)	150,650	0	0	0	0	15,065
ES	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	1 995,515	206,302	0	206,302	10,34	199,552
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	7	5 131,432	2 624,648	206,302	2 830,950	55,17	513,143
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	662,105	267,065	0	267,065	40,34	66,211
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	1 144,911	533,418	0	533,418	46,59	114,491
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 380,423	813,595	0	813,595	34,18	238,042
ES	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	2 813,910	0	0	0	0	281,391

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ES	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	19,900	0	0	0	0	1,990
ES	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	8 376,318	0	0	0	0	837,632
ES	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)	1 963,049	0	0	0	0	196,305
ES	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	1 904,000	1 620,792	0	1 620,792	85,13	190,400
ES	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	30 586,441	27 240,342	0	27 240,342	89,06	3 058,644
ES	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	548,770	379,690	0	379,690	69,19	54,877
ES	NEP/07.	Scampo	7	662,817	34,807	379,690	414,497	62,54	66,282
ES	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	45,802	1,464	0	1,464	3,20	4,580
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	199,442	0,003	0	0,003	0	19,944
ES	NEP/8CU31	Scampo	8c, unità funzionale 31	13,000	6,698	0	6,698	51,52	1,300
ES	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	93,646	53,472	0	53,472	57,10	9,365

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ES	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	26 864,976	24 175,699	0	24 175,699	89,99	2 686,498
ES	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	2,175	1,553	0	1,553	71,40	0,218
FR	ANE/08.	Acciuga	8	3 448,686	248,108	0	248,108	7,19	344,869
FR	ANF/*8ABDE	Rane pescatrici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	2 569,350	0	0	0	0	256,935
FR	ANF/07.	Rane pescatrici	7	24 624,418	14 311,369	0	14 311,369	58,12	2 462,442
FR	ANF/8ABDE	Rane pescatrici	8a, 8b, 8d e 8e	10 375,314	3 178,484	0	3 178,484	30,64	1 037,531
FR	ANF/8C3411	Rane pescatrici	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	36,889	0,316	0	0,316	0,86	3,689
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	8 616,521	1 764,358	0	1 764,358	20,48	861,652
FR	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	558,611	36,460	0	36,460	6,53	55,861
FR	HAD/*2AC4.	Eglefino	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	76,090	0	0	0	0	7,609
FR	HAD/*6AN58	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HAD/2AC4.)	243,050	0	0	0	0	24,305

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FR	HAD/07 A.	Eglefino	7a	320,671	0,181	0	0,181	0,06	32,067
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	2 350,381	354,892	0	354,892	15,10	235,038
FR	HAD/5BC6 A.	Eglefino	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	190,720	181,504	0	181,504	95,17	9,216
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	634,578	0	0	0	0	63,458
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	9 480,079	3 933,581	0	3 933,581	41,49	948,008
FR	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	6 183,130	1 064,181	0	1 064,181	17,21	618,313
FR	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,010	0	0	0	0	0,001
FR	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	1,310	0	0	0	0	0,131
FR	HER/4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	19 365,076	18 157,033	0	18 157,033	93,76	1 208,043
FR	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	11 077,385	9 273,094	1 064,181	10 337,275	93,32	740,110
FR	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	28,333	0	0	0	0	2,833
FR	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	5 361,981	0	0	0	0	536,198

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FR	HKE/*6AN58	Nasello	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	16,656	0	0	0	0	1,666
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	2 402,446	0	0	0	0	240,245
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 658,763	1 432,634	0	1 432,634	86,37	165,876
FR	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	20 497,195	13 446,082	0	13 446,082	65,60	2 049,720
FR	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	23 182,083	13 841,651	0	13 841,651	59,71	2 318,208
FR	LEZ/*2AC4C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)	587,861	33,813	0	33,813	5,75	58,786
FR	LEZ/*6AN58	Lepidorombi	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per LEZ/2AC4-C)	9,840	0	0	0	0	0,984
FR	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	2 421,946	349,999	0	349,999	14,45	242,195
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	7	6 913,558	2 724,247	349,999	3 074,246	44,47	691,356
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	51,690	34,487	0	34,487	66,72	5,169

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	2 353,878	78,175	33,813	111,988	4,76	235,388
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	926,502	765,913	0	765,913	82,67	92,650
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	109,585	0,317	0	0,317	0,29	10,959
FR	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	19,006	0	0	0	0	1,901
FR	MAC/*2AX14	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (condizione speciale per MAC/2A34.)	1 168,580	0	0	0	0	116,858
FR	MAC/*3A4BC	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (condizione speciale per MAC/2A34.)	544,687	18,210	0	18,210	3,34	54,469
FR	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	12 544,072	4 583,726	0	4 583,726	36,54	1 254,407
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	58,097	0	0	0	0	5,810
FR	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)	3 096,071	0	0	0	0	309,607
FR	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	1 797,313	1 700,008	18,210	1 718,218	95,60	79,095
FR	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	16 425,829	11 168,320	4 583,726	15 752,046	95,90	673,783

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FR	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	225,186	116,488	0	116,488	51,73	22,519
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	54,677	0	0	0	0	5,468
FR	NEP/07.	Scampo	7	3 812,775	297,956	0	297,956	7,81	381,278
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	40,690	0	0	0	0	4,069
FR	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	109,523	0	0	0	0	10,952
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	4 120,990	2 312,088	0	2 312,088	56,11	412,099
FR	NEP/8CU31	Scampo	8c, unità funzionale 31	1,000	0	0	0	0	0,100
FR	PLE/07 A.	Passera di mare	7a	22,260	0,032	0	0,032	0,14	2,226
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 020,654	12,199	0	12,199	1,20	102,065
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	5 101,539	712,446	0	712,446	13,97	510,154
FR	POK/*2AC4C	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per POK/56-14)	808,200	515,001	0	515,001	63,72	80,820
FR	POK/*6AN58	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per POK/2C3A4)	1 724,160	0	0	0	0	172,416

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
FR	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	11 208,743	9 685,187	0	9 685,187	86,41	1 120,874
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	2 387,607	1 254,716	515,001	1 769,717	74,12	238,761
FR	SOL/07E.	Sogliola	7e	596,887	239,286	0	239,286	40,09	59,689
FR	SOL/24-C.	Sogliola	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	259,737	25,484	0	25,484	9,81	25,974
FR	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	77,687	68,326	0	68,326	87,95	7,769
FR	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	2 350,278	2 125,383	0	2 125,383	90,43	224,895
FR	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	15 078,624	14 201,688	0	14 201,688	94,18	876,936
FR	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	3 477,216	446,968	0	446,968	12,85	347,722
FR	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	5 809,429	4 060,099	0	4 060,099	69,89	580,943
IE	ANF/07.	Rane pescatrici	7	3 598,687	3 238,929	0	3 238,929	90,00	359,758
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	4,546	0	0	0	0	0,455
IE	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	2,500	0	0	0	0	0,250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IE	HAD/07 A.	Eglefino	7a	1 318,615	1 054,627	0	1 054,627	79,98	131,862
IE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	918,565	876,454	0	876,454	95,42	42,111
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	491,668	403,056	0	403,056	81,98	49,167
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 534,991	3 129,975	0	3 129,975	88,54	353,499
IE	HER/07 A/MM	Aringa	7a	823,320	548,430	0	548,430	66,61	82,332
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	3 565,859	3 208,710	0	3 208,710	89,98	356,586
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	331,695	306,132	0	306,132	92,29	25,563
IE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	3 697,065	3 325,295	0	3 325,295	89,94	369,707
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	3 152,154	1 547,054	0	1 547,054	49,08	315,215
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	721,351	433,661	0	433,661	60,12	72,135
IE	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	60 948,034	11 815,328	0	11 815,328	19,39	6 094,803

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	54 512,136	40 514,295	11 815,328	52 329,623	96,00	2 182,513
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	1 850,912	1 640,410	0	1 640,410	88,63	185,091
IE	NEP/07.	Scampo	7	6 967,469	4 391,555	1 640,410	6 031,965	86,57	696,747
IE	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	182,573	160,601	0	160,601	87,97	18,257
IE	PLE/07 A.	Passera di mare	7a	1 140,786	43,314	0	43,314	3,80	114,079
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	173,137	132,946	0	132,946	76,79	17,314
IE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	36,619	31,142	0	31,142	85,04	3,662
IE	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	31 757,711	28 581,600	0	28 581,600	90,00	3 175,771
IE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	3 766,132	1 946,851	0	1 946,851	51,69	376,613
NL	ANF/*8ABDE	Rane pescatrici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	51,846	0	0	0	0	5,185
NL	ANF/07.	Rane pescatrici	7	47,061	2,537	0	2,537	5,39	4,706

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NL	BLI/5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	9,577	0	0	0	0	0,958
NL	HAD/*6AN58	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HAD/2AC4.)	23,850	0	0	0	0	2,385
NL	HAD/03 A.	Eglefino	3a	7,261	7,254	0	7,254	99,90	0,007
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	930,005	677,024	79,467	756,491	81,34	93,001
NL	HAD/5BC6 A.	Eglefino	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	20,405	3,279	0	3,279	16,07	2,041
NL	HAD/6B1214	Eglefino	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14	17,220	0	0	0	0	1,722
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5,776	4,568	0	4,568	79,09	0,578
NL	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	10 806,914	5 582,877	0	5 582,877	51,66	1 080,691
NL	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	86,636	0,002	0	0,002	0	8,664
NL	HER/4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	49 924,332	48 709,179	945,903	49 655,082	99,46	269,250
NL	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	22 960,549	17 287,717	5 582,877	22 870,594	99,61	89,955
NL	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	6,402	5,492	0	5,492	85,79	0,640

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NL	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	9,125	0	0	0	0	0,913
NL	HKE/*6AN58	Nasello	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	4,350	0	0	0	0	0,435
NL	HKE/*8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	27,731	0	0	0	0	2,773
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	96,664	27,669	5,492	33,161	34,31	9,666
NL	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	392,611	327,370	0	327,370	83,38	39,261
NL	HKE/8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	29,580	0,452	0	0,452	1,53	2,958
NL	LEZ/*6AN58	Lepidorombi	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per LEZ/2AC4-C)	7,860	0	0	0	0	0,786
NL	LEZ/07.	Lepidorombi	7	0,045	0	0	0	0	0,005
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	39,993	2,346	0	2,346	5,87	3,999
NL	MAC/*2AX14-	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (condizione speciale per MAC/2A34.)	1 175,840	0	0	0	0	117,584

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NL	MAC/*3A4BC	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (condizione speciale per MAC/2A34.)	705,223	606,601	0	606,601	86,02	70,522
NL	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	26 950,920	20 100,376	0	20 100,376	74,58	2 695,092
NL	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14-)	5 077,395	0	0	0	0	507,740
NL	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	1 331,399	558,419	633,236	1 191,655	89,50	133,140
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	24 944,820	3 238,679	20 100,376	23 339,055	93,56	1 605,765
NL	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	76,033	0	75,833	75,833	99,74	0,200
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 416,183	1 272,594	0	1 272,594	89,86	141,618
NL	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	2 455,653	651,963	0	651,963	26,55	245,565
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	36 087,338	9 531,943	1 061,533	10 593,476	29,36	3 608,734
NL	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	69,609	43,281	0	43,281	62,18	6,961
NL	POK/*6AN58	Merluzzo carbonaro	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (condizione speciale per POK/2C3A4)	7,320	0	0	0	0	0,732

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NL	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	57,677	26,563	24,741	51,304	88,95	5,768
NL	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	0,154	0	0	0	0	0,015
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a	11 897,849	4 302,073	0	4 302,073	36,16	1 189,785
NL	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	63,320	13,410	0	13,410	21,18	6,332
NL	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	68 935,751	62 568,004	1,004	62 569,008	90,76	6 366,743
NL	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	1 495,630	717,337	8,629	725,966	48,54	149,563
PT	ANF/8C3411	Rane pescatrici	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	606,003	545,839	0	545,839	90,07	60,164
PT	JAX/09.	Suri/sugarelli	9	110 632,510	19 978,880	120,147	20 099,027	18,17	11 063,251
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	87,303	87,227	0	87,227	99,91	0,076
PT	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 973,169	3 589,489	0	3 589,489	60,09	597,317
PT	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	1,015	0	0	0	0	0,102
PT	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	6 616,603	2 283,429	0	2 283,429	34,51	661,660

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	290,287	271,873	0	271,873	93,66	18,414
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque del Regno Unito della zona 2a	196,464	101,112	1,375	102,487	52,17	19,646
SE	HER/03 A.	Aringa	3a	11 304,677	0	11 069,972	11 069,972	97,92	234,705
SE	HER/03 A-BC	Aringa	3a	1 002,100	0	567,293	567,293	56,61	100,210
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	3 291,564	0	3 290,577	3 290,577	99,97	0,987
SE	HER/2A47DX	Aringa	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a	93,600	84,324	0	84,324	90,09	9,276
SE	HER/4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	7 272,094	6 510,503	761,564	7 272,067	100	0,027
SE	HKE/03 A.	Nasello	3a	212,532	55,486	0	55,486	26,11	21,253
SE	MAC/2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	3 572,842	3 034,039	313,295	3 347,334	93,69	225,508
SE	NEP/03 A.	Scampo	3a	2 600,066	1 390,617	0	1 390,617	53,48	260,007
SE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	684,542	53,016	0	53,016	7,74	68,454
SE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	62,128	12,873	0	12,873	20,72	6,213
SE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a	222,483	200,038	13,868	213,906	96,14	8,577
SE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	25,089	8,003	0	8,003	31,90	2,509

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SE	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	36,231	26,216	0	26,216	72,36	3,623
SE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque del Regno Unito della zona 2a	35,671	27,131	0	27,131	76,06	3,567

Stock ittici con contingenti fissati dal regolamento (UE) 2022/110

FR	ARA/GF1-7	Gambero viola	GSA 1-2-5-6-7	56,000	0	0	0	0	5,600
FR	ARA/GF8-11	Gambero viola	GSA 8-9-10-11	9,000	5,808	0	5,808	64,53	0,900
FR	ARS/GF8-11	Gambero rosso	GSA 8-9-10-11	5,000	0	0	0	0	0,500

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1492 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2023****che modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il legname di *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. in determinate forme, originario della Bielorussia, del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan, dell'Ucraina e degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Tali prescrizioni mirano a proteggere l'Unione dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire («organismo nocivo specificato»).
- (3) In deroga all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di *Fraxinus* L. («legno di frassino») può essere introdotto nel territorio dell'Unione dal Canada conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione ⁽³⁾. Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione ⁽⁴⁾ per lo stesso legno avente la medesima origine. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023.
- (4) In deroga all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legno di frassino può essere introdotto nel territorio dell'Unione dagli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione ⁽⁵⁾. Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione ⁽⁶⁾ per lo stesso legno avente la medesima origine. Anche detto regolamento scade il 30 giugno 2023.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018, pag. 7).

- (5) Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci, durante l'applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l'applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.
- (6) Sulla base degli elementi di prova raccolti, si conclude che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.
- (7) Le prescrizioni particolari di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002 risultano essere misure di attenuazione adeguate. È pertanto opportuno includerle nell'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (8) L'allegato VII dovrebbe stabilire che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino deve essere soddisfatta una delle seguenti prescrizioni particolari: il legno di frassino dovrebbe essere trattato con radiazioni ionizzanti, o essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o essere sottoposto a scortecciatura, segatura, trattamento termico ed essiccazione, a condizioni specifiche e in combinazione con prescrizioni specifiche relative agli impianti in cui il legno è prodotto, manipolato o immagazzinato. In quest'ultima opzione, e al fine di garantire controlli efficaci e trasparenza, ciascun fascio del legno dovrebbe recare in modo visibile sia un numero sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated — Kiln Dried».
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione ⁽⁷⁾ prevede che, in deroga all'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc.* («legno specificato»), originario del Canada e degli Stati Uniti, possa essere introdotto nel territorio dell'Unione se accompagnato dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e b) di detto punto 87. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. Esso prevede le due opzioni seguenti quali prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione: il legno specificato deve essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o deve essere trattato con radiazioni ionizzanti a condizioni specifiche.
- (10) Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l'applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.
- (11) Si conclude pertanto che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è interamente valutato e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.
- (12) È pertanto opportuno includere nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 le prescrizioni particolari previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti.
- (13) Il Canada e gli Stati Uniti dovrebbero quindi essere rimossi dalla quarta colonna dell'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e a tale allegato dovrebbe essere aggiunto un nuovo punto che preveda le stesse due opzioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6).

- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1. al punto 87, colonna «Origine», l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente:

«Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina»;

2. dopo il punto 87 sono aggiunti i punti 87.1 e 87.2 seguenti:

«87.1	<p>Legname di <i>Fraxinus</i> L., eccetto il legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casce ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, <p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Canada e Stati Uniti	<p>Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> c) <ul style="list-style-type: none"> i) il legname è stato sottoposto a tutte le fasi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> — scortecciatura, vale a dire che il legno viene completamente scortecciato oppure che contiene solo pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti. Ciascun pezzo ha una larghezza inferiore a 3 cm oppure, se la larghezza è superiore a 3 cm, ha una superficie inferiore a 50 cm², — segatura, — trattamento termico, vale a dire che il legno è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, e
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<ul style="list-style-type: none">— essiccazione, vale a dire che il legno viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, e il contenuto di umidità finale del legno non supera il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca, <p>e</p> <p>ii) il legno è stato prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">— è ufficialmente approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, in conformità al suo programma di certificazione per <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire,— è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,— è sottoposto a un audit dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, o di un'agenzia da essa approvata, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente punto dell'allegato. Qualora tale audit sia stato eseguito da un'agenzia diversa dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, quest'ultima ha effettuato audit almeno semestrali di tali attività. Tali audit comprendevano la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati,— dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature,
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>— tiene un registro delle proprie procedure a fini di verifica da parte dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese o di un'agenzia da essa approvata, contenente dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione,</p> <p>e</p> <p>iii) ciascun fascio del legno reca in modo visibile sia un numero sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated – Kiln Dried». Tale etichetta è stata rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto i) e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto ii),</p> <p>e</p> <p>il legno destinato all'Unione è stato ispezionato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese, o da un'agenzia ufficialmente approvata da tale autorità, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti i) e iii) della presente lettera. Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato e il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) nel paese di origine sono indicati sul certificato fitosanitario di cui alla rubrica "Dichiarazione supplementare".</p>
87.2	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di:	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27	Canada e Stati Uniti	<p>Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>a) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una</p>

<p>— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,</p> <p>— a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti</p> <p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.</p>	<p>ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>		<p>distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,</p> <p>oppure</p> <p>b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.».</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/1493 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor ⁽³⁾, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso («comitato misto»), è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro stesso aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, nella misura in cui non riguarda la modifica della direttiva 2001/83/CE, e il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, sono atti dell'Unione di recente adozione che riguardano il mercato interno delle merci e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor.
- (4) È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga all'allegato 2 del medesimo i due atti dell'Unione di recente adozione sovramenzionati.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione figura nel progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

PROGETTO

DECISIONE n. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ...

che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) È opportuno aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 20 «Medicinali», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE ⁽³⁾, nella misura in cui non riguarda la modifica di tale direttiva.

2. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 44 «Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria – altro», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁽³⁾ GU L 157 del 20.6.2023, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato misto
I copresidenti*

DECISIONE (UE) 2023/1494 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2023****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, il comitato misto adotta decisioni che modificano l'allegato I, parte I, del medesimo accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (3) Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso che modifica l'allegato I, parte I, del medesimo accordo, al fine di aggiungere all'elenco ivi contenuto due nuove decisioni approvate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di sopprimere da tale elenco le tre decisioni da queste sostituite.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso, che vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso figura nel progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

PROGETTO

DECISIONE n. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ...

che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sopprimendo le tre decisioni da queste sostituite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

- 1) nell'allegato I, parte I, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 2) nell'allegato I, parte I, alla sezione «Questioni trasversali (serie H)» è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽³⁾;
- 3) nell'allegato I, parte I, sono soppressi gli atti seguenti:
 - a) decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- b) decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽⁶⁾, sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;
- c) decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato misto
I copresidenti*

⁽⁵⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 17 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180 del 17 luglio 2023)

Sommario, pagina 8 nel titolo e pagina 9 nella formula conclusiva:

anziché: «17 luglio 2023»,

leggasi: «14 luglio 2023».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/583 della Commissione, del 15 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77 del 16 marzo 2023)

Alla pagina 4, articolo 1, paragrafo 1 che modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, tabella,

<i>anziché:</i>	«Shandong Ensign Industry Co., Ltd.	A882»,	
<i>leggasi:</i>	«Shandong Ensign Industry Co., Ltd. — n. 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, provincia di Shandong, RPC	33,8	A882».

Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41 del 10 febbraio 2023)

Alla pagina 71, allegato I, tabella, sesta riga,

<i>anziché:</i>	«India	Gryphon Ceramics Private Limited Cosa Ceramics Pct Limited RAK Ceramics Private Limited Gris Ceramic LLP Grupo Griffin Ceramica LLP Alpas Cera LLP	C960»,
<i>leggasi:</i>	«India	Gryphon Ceramics Private Limited Cosa Ceramics Pct Limited RAK Ceramics India Private Limited Gris Ceramic LLP Grupo Griffin Ceramica LLP Alpas Cera LLP	C960».

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 29 dicembre 2022)

1. Pagina 51, considerando 34, terza frase:

anziché: «(34) (...) Nell'eventualità di di turbative indesiderate del mercato, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER e indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione dovrebbe poter chiedere all'ESMA (...).».

leggasi: «(34) (...) Nell'eventualità di turbative indesiderate del mercato, in base ai risultati del monitoraggio dell'ACER e indicazioni concrete di un imminente evento di correzione del mercato, la Commissione dovrebbe poter chiedere all'ESMA (...).».

2. Pagina 55, articolo 2, punto 2):

anziché: «2) "derivati collegati ad altri VTP": derivato su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014, che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione in un punto di scambio virtuale nell'Unione;».

leggasi: «2) "derivati collegati ad altri VTP": derivato su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014, che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un'operazione di gas in un punto di scambio virtuale nell'Unione;».

3. Pagina 56, articolo 4, paragrafo 5:

anziché: «5. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di un avviso di correzione del mercato, i gestori dei mercati non accettano e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non presentano ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori a 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente («limite dinamico di offerta»). Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta rimane pari alla somma di 145 EUR e 35 EUR».

leggasi: «5. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di un avviso di correzione del mercato, i gestori dei mercati non accettano e i partecipanti al mercato dei derivati TTF non presentano ordini di derivati TTF che giungono a scadenza nel periodo compreso tra la data di scadenza del derivato TTF front month e la data di scadenza del derivato TTF front year con prezzi superiori di 35 EUR al prezzo di riferimento pubblicato dall'ACER il giorno precedente («limite dinamico di offerta»). Se il prezzo di riferimento è inferiore a 145 EUR/MWh, il limite dinamico di offerta rimane pari alla somma di 145 EUR e 35 EUR».

4. Pagina 59, articolo 9, paragrafo 2, lettera c):

anziché: «c) l'impatto dell'inclusione dei derivati collegati ad altri VTP flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;».

leggasi: «c) l'impatto che l'estensione dell'MCM ai derivati collegati ad altri VTP avrebbe sui flussi di gas intra-UE e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT